

Visto il codice deontologico in essere, in previsione di quanto prescritto dalla L.43/06 in merito alla costituzione dell'Ordine - Albo professionale si delinea la revisione del Codice Deontologico della professione Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro".

Dichiarazione d'intenti:

Sulla base di quanto definito del D.M. 17/01/97 N°58 istitutivo del profilo professionale del Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro, e dalle norme di riferimento per le professioni Sanitarie nonché sulla base dei principi di :

- *Tutela della vita e della salute*
- *Rispetto e dignità, dell'autonomia, della libertà e dei diritti umani*
- *Negazione della discriminazione*

contenuti negli artt. 32 e 42 della nostra Costituzione e nella Carta dei Diritti Umani dell'Unione Europea del 7 dicembre del 2000, nonché nell'articolo 2087 del Codice Civile "personalità morale".

Codice Deontologico Professionale Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro

Titolo I Disposizioni generali Art. 1

Il Codice deontologico

1. Il codice deontologico del Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro si fonda sui principi:

- Tutela della vita e della salute.
- Rispetto e dignità, dell'autonomia, della libertà e dei diritti umani.
- Negazione della discriminazione.
- Trasparenza (espressione della motivazione dell'intervento).

contenuti negli artt. 32 e 42 della nostra Costituzione, nella Carta dei Diritti Umani dell'Unione Europea del 7 dicembre del 2000, nella Carta di Ottawa, Salute 21 (I principi di salute per tutti per la regione europea dell'Organizzazione Mondiale della Sanità).

2. Stabilisce quali sono le regole e i doveri del Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro

3. Stabilisce norme di comportamento per i rapporti che deve tenere il Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro con utenti, altri colleghi, gli enti pubblici o privati, istituzioni, associazioni e l'organizzazione per i quali esplica la propria professione.

4. Stabilisce sanzioni disciplinari previste dalle vigenti norme da applicare a coloro che commettono inosservanza o omissione al codice deontologico o comunque qualsiasi tipo di azione disdicevole al decoro e corretto esercizio della professione.

5. Le disposizioni del codice si applicano a tutti i professionisti sia dipendenti di enti pubblici e privati liberi professionisti.

6. I doveri e responsabilità del Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di lavoro individuati dal codice deontologico, hanno lo scopo di assicurare il corretto esercizio, il decoro ed il prestigio della professione.

7. Per poter esercitare l'attività di Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro, il professionista deve essere iscritto all'ordine professionale competente nel proprio territorio regionale o provinciale.

8. Il Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei luoghi di Lavoro libero professionista ha l'obbligo di provvedere agli adempimenti fiscali prescritti dalle leggi vigenti.

Art. 2

Definizione del Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro

1. Il Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro è il professionista che ai sensi del DM 58/97 e del DM 27-7-2000 (titoli equipollenti) è in possesso del titolo professionale abilitante all'esercizio della relativa professione (laurea) e svolge la propria attività professionale in autonomia e in regime di dipendenza o libera professione, nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, presso tutti i servizi di prevenzione, controllo e vigilanza, in ogni azienda privata, nelle imprese agricole, nelle industrie alimentari e non, negli ospedali, nelle università etc.

2. Ai fini del presente codice vengono indicati con:

a. Codice: il codice Deontologico

b. Ordine: l'ordine provinciale/regionale/nazionale in cui inseriti i Tecnici della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro

c. Albo: l'Albo tenuto dall'Ordine, in cui sono iscritti i Tecnici della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro che esercitano la professione.

Titolo II

Principi etici e deontologici

Art.3

Principi del Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro

1. Il Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro, si pone al servizio delle persone nel rispetto della propria dignità umana con correttezza ed imparzialità astenendosi da qualsiasi comportamento discriminatorio dettato da differenze di religione, razza o nazionalità, convincimento politico e appartenenza a classi sociali;

2. Il Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro, si impegna a rispettare i principi morali e sociali legati alla società, ammettendo che il discostarsi da questi principi può incidere sulla fiducia dell'opinione pubblica nella competenza del Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro;

3. Il Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro, riconosce la salute come fondamentale benessere dell'individuo e interesse della collettività e si impegna a tutelarla, nell'ambito delle proprie competenze e delle proprie conoscenze tecnico scientifiche, con l'attività di prevenzione, promozione, formazione, informazione di

corretti stili di vita che consentano di mantenere il massimo livello di salute;

4. Il Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro, deve offrire il miglior servizio nei confronti della tutela della salute evitando di oltrepassare le proprie competenze rivolgendosi, se nel caso ad altri professionisti;
5. Il Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro, riconosce l'obbligo e l'importanza dell'aggiornamento delle proprie conoscenze in campo tecnico e scientifico e l'esperienza della ricerca per migliorare le proprie competenze e raggiungere con efficacia, efficienza e appropriatezza gli obiettivi di tutela della salute nella comunità, fondando il proprio lavoro su conoscenze scientificamente valide e aggiornate;
6. Il Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro, riconosce i limiti delle proprie competenze e conoscenze e rimanda la propria responsabilità nei casi possibili quando ritiene di non essere capace di agire in sicurezza per la tutela della salute;
7. Il Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro, come dipendente pubblico, non deve abusare della propria qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria per avere vantaggi personali ed è obbligato a compiere gli atti rispettando il principio di imparzialità e trasparenza, non accetterà né solleciterà regali per se o per gli altri.
8. Il Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro, non deve avvalersi di cariche pubbliche o politiche per conseguire vantaggi per se o avvantaggiare altri.

Titolo III Compiti

Art. 4 Compiti della professione

1. I compiti della professione del Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro sono indicati nel DM 58/97:
 - è responsabile, nell'ambito delle proprie competenze, di tutte le attività di prevenzione, verifica e controllo in materia di igiene e sicurezza ambientale nei luoghi di vita e di lavoro, di igiene degli alimenti e delle bevande, di igiene di sanità pubblica e veterinaria;
 - è, nei limiti delle proprie attribuzioni, Ufficiale di Polizia Giudiziaria;
 - svolge attività istruttoria, finalizzata al rilascio di autorizzazioni o di nulla osta tecnico sanitari per attività soggette a controllo;
 - svolge con autonomia tecnico professionale le proprie attività;
 - collabora con altre figure professionali all'attività di programmazione e di organizzazione del lavoro della struttura in cui opera;
 - è responsabile dell'organizzazione della pianificazione, dell'esecuzione e della qualità degli atti svolti nell'esercizio della propria attività professionale;
 - partecipa ad attività di studio, didattica e consulenza professionale nei servizi sanitari e nei luoghi dove è richiesta la sua competenza professionale;
 - contribuisce alla formazione del personale e collabora direttamente all'aggiornamento relativo al proprio profilo e alla ricerca;
 - svolge la sua attività professionale, in regime di dipendenza o libero professionale, nell'ambito del servizio sanitario nazionale, presso tutti i servizi di prevenzione, controllo e vigilanza previsti dalla normativa vigente.

2. Nell'ambito dell'esercizio della professione il Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro:

- a) istruisce, determina, contesta e notifica le irregolarità rilevate e formula pareri nell'ambito delle proprie competenze;
- b) vigila e controlla gli ambienti di vita e di lavoro e valuta la necessità di effettuare accertamenti ed inchieste per infortuni e malattie professionali;
- c) vigila e controlla la rispondenza delle strutture e degli ambienti in relazione alle attività ad esse connesse;
- d) vigila e controlla le condizioni di sicurezza degli impianti;
- e) vigila e controlla la qualità degli alimenti e bevande destinati all'alimentazione, dalla produzione al consumo e valuta la necessità di procedere a successive indagini specialistiche;
- f) vigila e controlla l'igiene e sanità veterinaria, nell'ambito delle proprie competenze e valuta la necessità di procedere a successive indagini;
- g) vigila e controlla i prodotti cosmetici;
- h) collabora con l'amministrazione giudiziaria per indagini sui reati contro il patrimonio ambientale, sulle condizioni di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e sugli alimenti;
- i) vigila e controlla quant'altro previsto da leggi e regolamenti in materia di prevenzione sanitaria e ambientale, nell'ambito delle proprie competenze.

Titolo IV

Responsabilità nei rapporti con gli utenti, colleghi, istituzioni

Art. 5

Rapporto con gli utenti o committenti

1. Il Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro, deve fornire sempre utili e concrete informazioni all'utente che le richiede, utilizzando una terminologia di linguaggio semplice e comprensiva;
2. Il Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro, deve porre ascolto alle richieste dei bisogni dell'utente cercando di capirne l'appropriatezza dello stesso e nel caso studiare strategie per soddisfarlo;
3. Il Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro, deve essere sempre collaborativo con l'utente evitando ogni tipo di violenza psicologica o convinzione abusando in malo modo della convinzione del proprio sapere;
4. Il Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro, deve garantire all'utente che le proprie richieste verranno valutate su basi scientifiche e nel caso il proprio bisogno, non trovi offerta tra i servizi presenti sarà valutato il modo per riuscire a soddisfarlo;
5. Il Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro, deve garantire all'utente la tutela e la riservatezza dei dati forniti, fornire ampia informazione sui propri diritti, vantaggi e svantaggi, comunicando all'utente anche il responsabile dei dati forniti o del procedimento come indicato nel testo unico D.lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali";
6. Il Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro, nel caso di incarico tra cliente e libero professionista, deve instaurare con l'utente un rapporto di correttezza, stima, fiducia, lealtà e chiarezza.

Quando vengono meno queste premesse l'utente può revocare la scelta e togliere l'incarico al professionista;

7. Il Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro, deve astenersi dal prestare la propria attività professionale quando può esistere conflitto di interessi con il proprio cliente;
8. Il Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro, deve definire con il cliente il contenuto e i termini dell'incarico conferitogli;
9. Il Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro, con l'incarico conferitogli deve usare la massima diligenza e cura e tutelare sempre gli interessi del cliente, purché ciò non comporti il dover porre in essere comportamenti illeciti contrastanti con le normative o leggi vigenti;
10. Il Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro, nel caso in cui rifiuti un incarico per il quale ritiene di non avere la preparazione necessaria deve affidare il cliente all'ordine competente nello specifico campo inerente l'incarico;
11. Il Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro, per non recar danno al cliente deve rifiutare incarichi per i quali ritenga di non potersi dedicare con la necessaria cura;
12. Il Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro, nel caso in cui decida di farsi sostituire da un collega, deve informare e avere il consenso del cliente e accertarsi che tale sostituzione possa essere effettuata tenendo conto della natura dell'incarico e sotto la sua personale responsabilità;
13. il cliente può rifiutare l'adempimento della prestazione da parte di un altro professionista, essendo il rapporto fondato sull'"*intuitus personae*";
14. Il Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro, potrà recedere dall'incarico prima di fornire la prestazione completa, ma dovrà attivarsi per evitare il prodursi di danni nei riguardi del committente o altri collegi se trattasi di incarico collegiale, resta salvo il recesso per giusta causa;
15. nella compilazione della parcella il Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro deve usare la massima chiarezza, indicando in dettaglio le prestazioni eseguite, il corrispettivo richiesto, le spese sostenute di cui richiede il rimborso;
16. Il Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro, ha l'obbligo, quando il cliente ne faccia richiesta, di restituire la documentazione, inerente l'incarico ricevuto. In caso di rinuncia, pur rimanendo proprietario degli elaborati, è tenuto a fornire al cliente, oltre la copia degli stessi, i dati, le notizie di quanto svolto sino a quel momento;
17. Il Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro, deve qualificarsi in modo tale che sia evitato ogni possibile equivoco, precisando sulla carta intestata, nella targa dello studio, nell'elenco telefonico, nelle guide specializzate, nei timbri, il titolo che gli compete di "Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro" (abbreviazione TdP).

Art. 6

Rapporto nei confronti della collettività

1. Il Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro, deve impegnare le proprie competenze professionali al servizio della collettività contribuendo allo sviluppo di politiche sanitarie e sociali a favore della salute;
2. Il Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro, deve progettare e fare ricerca con il fine del benessere della collettività agendo in modo da ampliare le opportunità a chiunque e in particolar modo ponendo più attenzione per le fasce più deboli;

3. Il Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro, deve saper studiare e interpretare i bisogni di salute, individuali o di un gruppo di cittadini, di una comunità, etc. creando consapevolezza e favorendo il processo di crescita e sviluppo di benessere nella collettività.

Art. 7

Rapporto con i colleghi

- 1.** Il Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro, deve basare il proprio rapporto con i colleghi sul rispetto reciproco e riconoscerne il ruolo;
- 2.** Il Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro, non deve screditare i propri colleghi né arrecare loro danno personale o professionale;
- 3.** Il Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro, deve condividere le proprie conoscenze ed esperienze ai fini della ricerca e del miglioramento della prestazione erogata;
- 4.** Il Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro, è tenuto a segnalare qualsiasi comportamento scorretto o contrario al codice deontologico da parte dei colleghi all'Ordine Professionale;
- 5.** Il Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro, non deve esprimere giudizi o critiche su altri colleghi in presenza di utenti o persone estranee alla professione;
- 6.** Il Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro, è tenuto alla collaborazione con i colleghi e gli altri professionisti e a promuovere un sistema di rete integrato fra gli interventi per dare risposte adeguate e realizzare una buona comunicazione interpersonale;
- 7.** Il Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro, che si attribuisce opera professionale di lavoro compiuto da altri, costituisce grave mancanza professionale.

Art. 8

Rapporto nei confronti di enti, istituzioni e associazioni

- 1.** Il Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro, deve porsi in maniera collaborativa nei confronti dei soggetti pubblici o privati e delle istituzioni con le quali è chiamato ad operare a beneficio della tutela della salute pubblica;
- 2.** Il Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro, attraverso la collaborazione delle associazioni e istituzioni pubbliche e private può promuovere iniziative atte ad adeguare le norme vigenti ai bisogni di salute della comunità, nonché segnalare alle autorità competenti le carenze organizzative, la mancata applicazione delle leggi collaborando affinché vengano puntualmente applicate;
- 3.** Il Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro, deve sempre prestare nei limiti delle sue conoscenze e della situazione concreta, la propria attività in caso di emergenze e/o urgenze, mettendosi a disposizione delle autorità pubbliche;
- 4.** Il Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro, che presta lavoro verso una pubblica amministrazione non può accettare incarichi che lo pongano in condizioni di conflitto di interessi perseguiti dall'amministrazione dalla quale dipende;
- 5.** nel caso partecipi ad attività formative nei corsi di laurea il Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro, è responsabile degli insegnamenti teorici, pratici, tecnologici ed etici e deontologici della professione, contribuisce alla

formazione degli studenti anche attraverso un'apposita attività tutoriale, di addestramento pratico ed editoriale.

Art. 9

Rapporto nei confronti dell'organizzazione in cui il Tecnico della Prevenzione presta la propria professione

Queste responsabilità sono indicate nel disciplinare dei contratti di lavoro con precise sanzioni da applicare a chi ne omette l'osservazione.

Per il Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro che svolge il proprio lavoro come dipendente pubblico si fa riferimento al disciplinare contenuto nel CCLN.

1. Il Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro, deve contribuire alla vita dell'organizzazione di appartenenza con un rapporto leale verso la stessa usando i canali appropriati e collaborando alle azioni di sviluppo previste dai piani e dagli atti aziendali;

2. Il Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro, deve tendere a sviluppare la propria attività professionale a livelli funzionali diversi per consentire la massima efficacia dell'intervento e l'esplicazione massima possibile delle potenzialità della figura anche a livelli dirigenziali, nel mondo delle aziende e delle università, e più in

generale negli ambiti di pertinenza avanzando opportunità di aggiornamento e formazione;

3. Il Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro, deve avere un comportamento tendente all'armonizzazione massima possibile degli aspetti professionali, ordinistici e sindacali, realizzando accordi con i relativi organismi rappresentativi, per la migliore tutela dei Tecnici della Prevenzioni nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro, in

attività di lavoro e per la promozione di iniziative di aggiornamento e formazione;

4. Il Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro, è tenuto al segreto professionale su tutto ciò che viene a sapere o conoscere dell'organizzazione e dell'utente e lo esige da coloro con i quali collabora e che possono avere accesso, di fatto o di diritto, alle informazioni private e riservate. La rilevazione del segreto professionale è consentita solo per gli obblighi di legge;

5. nel caso in cui gli siano affidati studenti tirocinanti dell'università, Il Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro nel riconoscere negli studenti il futuro della professione, deve accoglierli con attenzione e si deve adoperare a trasmettergli le proprie abilità professionali e conoscenze. Egli in quanto professionista è'

responsabile degli atti compiuti dagli studenti a lui affidati.

Art. 10

Rapporto con l'ordine professionale

1. All'Ordine professionale possono essere iscritti tutti i tecnici della prevenzione che abbiano titoli per farlo. Il rapporto che si instaura fra Ordine e Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro sarà di "intuitus personae" cioè sulla base del curriculum vitae e alle richieste per l'iscrizione all'ordine.

2. Il Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro, deve attenersi alle direttive e prescrizioni dettate dal Consiglio dell'Ordine nell'esercizio delle proprie

competenze istituzionali, al fine di consentire l'uniformità e la coerenza dell'azione dell'intera categoria.

3. L'appartenenza all'ordine impone a tutti gli iscritti all'Albo il dovere di collaborare. Ogni iscritto deve segnalare al Consiglio dell'Ordine di appartenenza il comportamento dei propri colleghi contrastante le norme deontologiche, inoltre se richiesto, fornire spiegazioni e documenti.

4. Il Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro, ha il dovere e il diritto di partecipare alla votazione per il rinnovo degli organi ordinistici di appartenenza, salvo una giustificata motivazione.

5. Il Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro, dipendente pubblico può svolgere attività libera professionale, salvo le incompatibilità previste dalle leggi vigenti e non nell'area interessata alla propria vigilanza e controllo.

Titolo V

Partecipazione a concorsi e commissioni

Art. 11

Componenti di commissione

1. Il Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro, nominato come componente di commissione di qualsiasi tipo, deve tenere un comportamento rispettoso della propria professione.

2. Il Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro, prescelto dal Consiglio dell'Ordine per partecipare a Commissioni in rappresentanza dell'ordine stesso, deve agire in modo da tutelare gli interessi e il decoro dello stesso. Deve inoltre segnalare al proprio ordine di appartenenza le violazioni delle presenti norme poste in essere da colleghi membri della stessa commissione.

3. Il Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro, che è nominato come componente di commissioni giudicatrici, consultive o di studio, deve prestare la propria opera assiduamente e dimettersi se ritiene di non poter garantire la sua assidua partecipazione.

4. Gli iscritti all'Albo sono diffidati dal partecipare a Commissioni di qualsiasi tipo se gli enti interessati, non abbiano richiesto i nominativi all'ordine. Per nomine conferite a titolo personale, il Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro, prima di dare il proprio assenso, è tenuto a darne tempestiva comunicazione all'ordine di appartenenza.

Titolo VI

Compiti di Ufficiale di Polizia Giudiziaria

Art. 12

Il Tecnico della Prevenzione Ufficiale di Polizia Giudiziaria

1. Il Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro che svolge la propria professione all'interno degli enti pubblici con la qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria è tenuto a rispettare quanto indicato nel codice di procedura penale, codice penale e civile.

2. Qualsiasi atto di polizia giudiziaria dovrà essere eseguito con rispetto nei confronti della persona che lo subisce, opportunamente comunicato, illustrato e chiarito che

l'azione adottata è volta ad assicurare il rispetto della normativa in materia di salute pubblica dei lavoratori, di sicurezza negli ambienti e nei luoghi di lavoro.

Titolo VII **Disposizioni finali**

Art. 13 **Disposizioni finali**

1. Le Norme deontologiche raccolte nei precedenti articoli, costituiscono l'integrazione delle norme legislative che disciplinano l'attività del Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro sia pubblico che privato.
2. Tutti gli iscritti all'Albo devono osservare tali norme fissate dal presente codice deontologico.
3. L'inosservanza da parte del Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro di tali norme, non è consona al decoro o al corretto esercizio della professione, ed è punibile con provvedimenti disciplinari o sanzioni previste nel regolamento dell'ordine.
4. Vigile dell'osservazione delle norme da parte degli iscritti all'Albo è il consiglio dell'Ordine e gli iscritti stessi nei confronti dei propri colleghi.
5. L'organo giudicante dell'eventuale infrazione commessa, è l'Ordine presso il quale il Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro che ha commesso l'infrazione è iscritto.
6. Il collega o l'Ordine di altre province, che vengano a conoscenza delle infrazioni commesse da un altro collega Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro, dovrà rimettere all'ordine di competenza, tutti gli elementi, documentazioni, ecc. che potranno raccogliere.
7. Le presenti norme comuni a tutti i gli iscritti all'Albo sono deliberate dall'Ordine, Provinciale, Regionale o Nazionale dei Tecnici della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro.
8. Il codice deontologico della professione "Il Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro" sarà inviato al Ministero della Salute, di Grazia e Giustizia e a tutti gli Ordini, nonché depositato in tutti gli enti pubblici.
9. Gli organi dell'Ordine procederanno alla revisione del codice, sia in caso di necessari nuovi comportamenti da inserire, sia in caso vi siano problematiche che emergano sull'applicazione del Codice. Gli iscritti all'Albo possono in qualunque momento far pervenire agli organi dell'Ordine, le proprie osservazioni e proporre situazioni di modifica, motivandola e scrivendola.